

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione della legge sugli assegni familiari ai salariati
del 24 settembre 1959
(del 2 dicembre 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In data 14 aprile 1969 l'on. Rossi - Bertoni e confirmatari hanno presentato la seguente iniziativa elaborata :

« I sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà concesse dal Regolamento del Gran Consiglio, si pregiano presentare la seguente "iniziativa elaborata" tendente a migliorare e modificare la legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.

Il Gran Consiglio è invitato di propria iniziativa a decretare le seguenti modifiche agli art. 9, cpv. 1, rispettivamente art. 14, cpv. 3, della legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.

Art. 9, cpv. 1 (nuovo testo)

Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 60,— al mese, in caso di paga mensile ;

Fr. 2,40 per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera.

L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

.....

Art. 14, cpv. 1 invariato

cpv. 2 invariato

cpv. 3

a)

b)

c) (nuovo)

Quando il figlio, immediatamente dopo gli studi o il tirocinio assolve la scuola reclute e non ha altro guadagno che il soldo militare ».

Il Dipartimento delle opere sociali consultò, in data 25 febbraio 1970, 12 novembre 1970 e 17 novembre 1970, i rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali per conoscere il loro parere in merito alle proposte formulate con l'iniziativa.

Le organizzazioni sindacali appoggiarono in linea di massima la proposta di aumento dell'assegno nella misura indicata nell'iniziativa parlamentare : vaste cerchie di lavoratori rivendicano oggi la parificazione degli assegni del settore privato con quelli erogati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Converrebbero tuttavia che la parificazione completa potrebbe anche essere attuata gradualmente.

Le organizzazioni padronali si opposero invece decisamente all'accoglimento della tesi sindacale argomentando che, date le molteplici diversità delle condizioni dell'impiego pubblico e privato, mancano i presupposti giuridici ed economici per una parificazione, la quale sarebbe per altro limitata al campo degli assegni familiari.

Si dichiararono per contro favorevoli ad un aumento dell'assegno a Fr. 40,— mensili, conformemente al principio che sarebbe già stato applicato, con l'accordo dei due partners sociali, in occasione di precedenti revisioni della legge e che è consegnato negli schemi proposti al Consiglio di Stato dalla Commissione consultiva per la programmazione economica: «adattare via via all'evoluzione del reddito sociale la legislazione cantonale in materia di assegni per i figli».

Dalla consultazione è emersa la comune volontà di aumentare l'assegno: la divergenza sussiste sulla misura.

Il nostro Cantone, con quelli della Svizzera romanda, fu tra i primi a legiferare nel campo degli assegni familiari ai salariati.

La legge approvata dal Gran Consiglio il 22 luglio 1953 ed entrata in vigore a decorrere dal 1. gennaio 1954, prevedeva la concessione di un assegno di Fr. 10,— per ogni figlio.

L'assegno mensile subì nel corso degli anni i seguenti adeguamenti:

Fr. 15,— dal 1. gennaio 1958

Fr. 20,— dal 1. gennaio 1960

Fr. 30,— dal 1. aprile 1966.

Le diversità delle legislazioni cantionali indusse il Dipartimento federale dell'interno ad esaminare la possibilità di introdurre un ordinamento federale uniforme nel campo degli assegni familiari ai salariati.

Un'indagine svolta nel 1969 presso i Governi cantonali, i partiti politici e le organizzazioni economiche, padronali e sindacali, non diede esito positivo.

L'opposizione ad un regime federale fu ancora più netta di quella già riscontrata in occasione di un'analogo inchiesta praticata nel 1959.

Nel suo particolareggiato rapporto del 19 marzo 1970, il Dipartimento federale dell'interno giunse pertanto alla conclusione che i lavori preliminari per l'elaborazione di una legge federale dovevano per il momento essere accantonati. La materia rimane quindi di esclusiva competenza cantonale.

Lo specchio che segue indica lo stato al 1. ottobre 1970 delle legislazioni cantonali:

ASSEGNI FAMILIARI AI SALARIATI *)

Cantone	Assegno per i figli		Assegno di natalità in Fr.	Assegno di formazione profes- sionale in Fr. 2)	Contributo dei datori di lavoro affiliati alle Casse cantonali in % dei salari
	Importo mensile in Fr.	Limite d'età 1)			
Appenzello E.	25,—	16	—,—	—,—	1,5
Appenzello I.	25,—	16	—,—	—,—	0,5—1,5
Argovia	30,—	16	—,—	—,—	1,5
Basilea-Campagna	30,—	16	—,—	—,—	1,8
Basilea-Città	30,—	18	—,—	—,—	1,1
Berna	30,—	16	—,—	—,—	1,3
Friborgo	35,—/45,— ³⁾	16	100,—	60,—	3,0
Ginevra	40,—/45,— ⁴⁾	15	460,—	100,—	1,7
Glarona	25,—	16	—,—	—,—	— ⁵⁾
Grigioni	30,—	16	—,—	—,—	1,7
Lucerna	30,—	16	—,—	—,—	1,9
Neuchâtel	45,—	18	—,—	70,—	2,0
Nidwaldo	20,—	16	—,—	—,—	1,5
Obwaldo	25,—	16	—,—	—,—	1,8
S. Gallo	25,—	16	—,—	—,—	1,8
Sciaffusa	30,—	16	—,—	—,—	1,6
Svitto	25,—	16	—,—	—,—	1,5
Soletta	30,—/35,— ⁶⁾	16	—,—	—,—	1,6
Ticino	30,—	18	—,—	—,—	2,0
Turgovia	25,—	16	—,—	—,—	1,5
Uri	25,—	16	—,—	—,—	1,5
Vallese	40,—	16	—,—	60,—	— ⁵⁾
Vaud	40,— ⁷⁾	16	150,—	80,—	2,0
Zugo	35,—	16	—,—	—,—	1,5
Zurigo	30,—	16	—,—	—,—	1,25

1) Per i figli agli studi, a tirocinio o inabili al lavoro per malattia o altre infermità, il limite di età è elevato di regola a 20 anni. Sono previste le seguenti eccezioni:

- 22 anni nel Cantone di Basilea-Campagna,
- 25 anni per gli studenti e gli apprendisti nei Cantoni di Argovia e di Sciaffusa,
- 18 anni per i figli inabili al lavoro nei Cantoni di Sciaffusa e di Zugo.

2) L'assegno di formazione professionale è versato:

- nei Cantoni di Friborgo e Vallese dai 16 ai 25 anni,
- nel Cantone di Ginevra dai 15 ai 25 anni,
- nel Cantone di Neuchâtel dalla fine dell'obbligo scolastico sino ai 25 anni,
- nel Cantone di Vaud dal 1. aprile del 16.esimo anno sino ai 25 anni.

3) Fr. 35,— per i figli d'età inferiore agli 11 anni; Fr. 45,— per i figli dai 12 ai 16 anni.

4) Fr. 40,— per i figli d'età inferiore ai 10 anni; Fr. 45,— per quelli di oltre 10 anni.

5) Non è stata istituita una Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

6) Fr. 30,— per il primo e il secondo figlio; Fr. 35,— per il terzo e i successivi.

7) L'assegno ammonta a Fr. 80,— il mese per i figli dai 16 ai 20 anni inabili al lavoro per malattia, infortunio o altre infermità.

*) cfr. « Revue à l'intention des caisses de compensation AVS » 1970 - n. 4, aggiornata al 1. ottobre 1970.

Da questa tavola sinottica emerge che nella Svizzera tedesca

- 1 Cantone prevede un assegno di Fr. 20,—
- 8 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 25,—
- 8 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 30,—
- 2 Cantoni prevedono un assegno di Fr. 35,— (Zugo, e Soletta dal 3.o figlio).

Nei Cantoni della Svizzera romanda l'importo degli assegni è tendenzialmente più elevato (da Fr. 40,— a Fr. 45,—).

Gli assegni per i figli che le legislazioni cantonali sono andate via via introducendo in tutta la Svizzera, costituiscono uno fra i provvedimenti adottati dallo Stato a favore della protezione della famiglia.

Sono prestazioni sociali indipendenti dalla remunerazione del lavoro.

I contributi per il loro finanziamento sono ad esclusivo carico dei datori di lavoro e sono percepiti dalle Casse di compensazione secondo il metodo « della ripartizione ». La legge — ed è una caratteristica comune di tutti gli ordinamenti cantonali — stabilisce una misura minima dell'assegno: spetta ai partners sociali migliorare le prestazioni legali attraverso contratti o convenzioni collettivi di lavoro e secondo le esigenze e le possibilità dei singoli rami economici.

Come è già stato rilevato, nel Ticino l'assegno di Fr. 10,— originariamente previsto dalla legge (1. gennaio 1954), è stato progressivamente elevato sino a Fr. 30,— mensili (1. aprile 1966), ossia nella misura del 200 %.

L'incremento dei salari nel medesimo periodo è stato del 68 % per gli impiegati e dell'81 % per gli operai.

L'assegno non ha dunque subito soltanto un adeguamento all'evoluzione dei salari, ma un sostanziale ed effettivo incremento reale. Si tratta ora di compiere un ulteriore passo in avanti.

Con gli autori dell'iniziativa parlamentare il Consiglio di Stato reputa che un nuovo aumento dell'assegno si imponga per motivi d'ordine sociale ed economico e constata che nella consultazione promossa dal Dipartimento delle opere sociali i datori di lavoro hanno dichiarato la loro disponibilità per la ricerca di una adeguata soluzione.

L'accoglimento dell'iniziativa parlamentare condurrebbe ad un aumento dell'assegno pari al 100 % (da Fr. 30,— a Fr. 60,—) e l'attuazione integrale del postulato della parificazione degli assegni del settore privato a quello pubblico a un aumento del 133 % (i nuovi organici delle amministrazioni pubbliche infatti, con il 1. gennaio 1971, prevedono assegni di Fr. 70,— mensili).

Il Consiglio di Stato non ritiene che sussistano oggi obiettivamente da un profilo socio-economico le premesse indispensabili per aggravare in misura tanto massiccia il carico contributivo.

Per concretamente esemplificare, per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale il contributo dovrebbe essere elevato dal 2 al 4 %, per la Cassa della Società svizzera degli impresari-costruttori dal 2,8 al 5,6 % e per la Cassa dell'associazione degli industriali del granito e delle pietre naturali dal 3 al 6 %.

In un momento in cui una politica sociale più dinamica e più incisiva chiama e chiamerà in un prossimo avvenire i datori di lavoro ad una più cospicua partecipazione al finanziamento degli oneri sociali, appare prematuro scostarsi dai criteri che hanno finora informato l'evoluzione nel campo degli assegni familiari ed adottare limitatamente a questo settore, e senza una più completa ed approfondita conoscenza delle prevedibili future innovazioni nell'ambito della sicurezza sociale, il nuovo postulato della parificazione degli assegni nel settore pubblico e privato.

In contrapposizione all'iniziativa vi proponiamo di aumentare l'assegno da Fr. 30,— a Fr. 45,— mensili.

Percentualmente la maggiorazione sarà pari al 50 %.

Come risulta dall'analisi dei due indici che entrano in considerazione, una quota circa del 33-35 % è da attribuire all'evoluzione dei salari e del reddito sociale, mentre il 17-15 % costituisce un ulteriore miglioramento reale della misura dell'assegno.

EVOLUZIONE DEI SALARI DAL 1965 AL 1969 (1)

	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
	1949 = 100	
1965	188	201
1966	202	217
1967	216	230
1968	228	242
1969	242	257

Dal 1965 al 1969 l'incremento dei salari è stato del 28,72 % per gli impiegati e del 27,2 % per gli operai.

I dati 1970 non sono ancora noti. Stimando a circa 12 punti l'incremento subentrato nell'ottobre 1970, la percentuale ascenderebbe al 35 % per gli impiegati e al 33,8 % per gli operai.

EVOLUZIONE DEL REDDITO SOCIALE PRO-CAPITE (2)

<i>Anno</i>	<i>Svizzera</i> Fr.	<i>Ticino</i> Fr.	<i>TI in % CH</i>
1965	8.430,—	7.135,—	84,6
1966	8.900,—	7.600,—	85,4
1967	9.400,—	7.750,—	82,4
1968	9.950,—	8.300,—	83,4
1969	10.680,—	8.870,—	83,1

Nel periodo di 5 anni il reddito sociale nel nostro Cantone è passato da franchi 7.135,— nel 1965 a Fr. 8.870,— nel 1969 con un aumento percentuale del 24,31 %.

Stimando a Fr. 9.500,— il reddito pro-capite nel 1970, il tasso d'incremento rispetto al 1965 è di circa il 33 %.

Con il nuovo assegno proposto il Cantone Ticino manterrà anche in questo settore sociale una posizione di preminenza nella graduatoria dei Cantoni.

Fondandosi sull'assegno mensile di Fr. 45,— occorre stabilire l'importo dell'assegno giornaliero (art. 9, cpv. 1) e l'assegno orario per i diversi casi previsti dai capoversi 5 e 6 dell'articolo 9.

L'assegno giornaliero sarà pari a Fr. 1,80; l'assegno orario a centesimi 23 (arrotondato). Nell'edilizia e rami affini l'assegno ammonterà a 25 centesimi (arrotondato).

L'aumento dell'assegno in caso di riduzione della durata del lavoro (capoverso 6) sarà di mezzo centesimo per ogni ora di riduzione della durata settimanale del lavoro, come precedentemente.

(1) cfr. « La vie économique » aprile 1970.

(2) dati forniti dall'Ufficio delle ricerche economiche.

L'iniziativa parlamentare prevede ancora un'altra modifica all'art. 14 della legge per permettere al salariato di far valere il diritto all'assegno: « quando il figlio, immediatamente dopo gli studi o il tirocinio, assolve la scuola reclute e non ha altro guadagno che il soldo militare ».

Questo Consiglio di Stato è del parere che l'estensione del diritto all'assegno al periodo della scuola reclute immediatamente successivo al termine degli studi o del tirocinio non risponda ad una impellente necessità sociale: il figlio che assolve la scuola reclute non è infatti a carico del padre salariato. Anche le organizzazioni sindacali si sono dichiarate d'accordo di abbandonare questa rivendicazione.

Le Casse per assegni familiari, per la loro diversa struttura, non hanno un tasso contributivo uniforme.

Per il finanziamento dell'assegno di Fr. 30,—, attualmente previsto dalla legge, i contributi variano da un minimo dello 0,6 % ad un massimo del 4,4 % del volume del salario determinante.

Le ripercussioni finanziarie derivanti dall'aumento dell'assegno a Fr. 45,— mensili possono essere così compendiate:

- uscita annua presumibile complessiva degli assegni nel 1971: Fr. 27.000.000,— circa, rispetto a Fr. 17.959.843,— nel 1969;
- contributi Fr. 29.000.000,— circa (includere le spese di amministrazione e gli accantonamenti prescritti dalla legge), rispetto ai Fr. 19.432.929,— nel 1969.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare degli on.li Rossi-Bertoni, Jelmini, Nessi, Pellandini e Vanina, e di voler dare la vostra approvazione all'annesso controprogetto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 :
modificazione
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 2 dicembre 1970 n. 1696 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

I capoversi primo e quinto dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1959 sugli assegni familiari ai salariati sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

¹ Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 45,— al mese, in caso di paga mensile ;

Fr. 1,80 per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera. L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

⁵ Per i salariati retribuiti a ora sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 0,23 per ogni ora di lavoro retribuito, quando la durata della settimana normale di lavoro è di 48 ore o superiore ;

Fr. 0,25 per ogni ora di lavoro retribuito, ai salariati dell'edilizia, del genio civile e di altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche o della stagione.

Art. 2

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
1916